

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 1950

(49^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Sul processo verbale:

SACCO	Pag. 411, 412
RICCIO	412
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	412
PRESIDENTE	412

Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifiche ai ruoli organici del personale di gruppo C e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (N. 608):

BARACCO, <i>relatore</i>	415
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	418
RIZZO Domenico	418
LOCATELLI	418
MENOTTI	418

« Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa » (N. 1241) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FANTONI, <i>relatore</i>	420
MENOTTI	421

(Seguito della discussione e rinvio)

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SACCO, <i>relatore</i>	Pag. 412
PRESIDENTE	412

« Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia » (N. 1252) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, <i>relatore</i>	413
TERRACINI	415

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffener, Rizzo Domenico, Riccio, Romita, Terracini e Tupini.

Sul processo verbale.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente.

SACCO. Dal verbale della precedente seduta risulta che è stato approvato senza discussione il disegno di legge sul reclutamento per il servizio antincendi su relazione da me redatta e che, in mia assenza, data la mia destinazione al'altra Commissione, il collega Riccio ha fatto propria.

Se avessi assistito alla precedente seduta e se avessi potuto riferire oralmente, avrei se-

gnalato, e avrei desiderato che fosse messo a verbale, che su quel disegno di legge occorreva quanto meno il parere della Commissione della difesa, perchè si trattava di assegnazione di reclute.

Infatti, è vero che nelle forze di Polizia si può militare con esonero dal servizio militare, ma è dubbio che si possano assegnare di autorità reclute alle forze dei vigili del fuoco; su questo punto era la Commissione della difesa che doveva pronunziarsi. Vedrà, quindi, il Presidente se sarà il caso di trovare un opportuno rimedio affinché la Commissione di difesa possa essere interpellata ed esprimere il proprio parere.

RICCIO. Ritengo che ciò non sia possibile dato che il disegno di legge è già stato approvato dalla Commissione della Camera e da quella del Senato.

SACCO. Allora mi permetto segnalare al Sottosegretario per l'interno, qui presente, poichè è allo studio tutta la riforma del servizio antincendi, se non sia possibile conglobare in questo studio anche il provvedimento legislativo in questione, già approvato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quanto chiede il senatore Sacco potrà essere esaminato in sede di coordinamento del provvedimento che deve ancora essere emanato.

PRESIDENTE. Non esiste nella prassi dei nostri lavori un precedente per cui una volta votata una legge si possa ritornarci sopra. La legge è stata approvata, e, diceva bene il Sottosegretario per l'interno, se mai quando il Governo sottoporrà alla discussione delle Camere l'altro progetto di riforma vedremo se e in quanto l'uno possa essere assorbito dall'altro. Ma ciò potrà avvenire in sede competente, a suo tempo. Mi pare dunque che nulla possiamo oggi fare in merito alla proposta del senatore Sacco, che non può essere accolta.

RICCIO. È bene che io aggiunga che è vero che ho fatto mia la relazione del senatore Sacco ma non senza essermi prima convinto della fondatezza di quello che era detto nella sua relazione. Dichiaro quindi che sono favorevole al disegno di legge, così come è stato approvato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Voglio soltanto aggiungere che effetti-

vamente alla Camera dei deputati venne richiesto, se non erro, anche il parere della Commissione di difesa. In più, ricordo, come elemento pregiudiziale, che il progetto è stato presentato anche dal Ministro della difesa: ciò sta a dimostrare che vi era l'accordo tra il Ministero della difesa e il Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il verbale si intende approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sacco.

SACCO, *relatore*. Onorevoli senatori, sono costretto a fare una osservazione preliminare: la 5ª Commissione del Senato, Finanze e tesoro, è stata investita dell'esame di questo disegno di legge e, se non vado errato, ha redatto una relazione nettamente negativa. Sarebbe opportuno che la prima Commissione ne fosse informata.

PRESIDENTE. Desidero leggere agli onorevoli senatori presenti una lettera pervenuta alla Presidenza della 5ª Commissione da parte del Ministero dell'industria e commercio: « La 1ª Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 luglio corrente anno, ha ritenuto necessario chiedere il parere di codesta Commissione in ordine al disegno di legge in oggetto già approvato dalla Camera dei deputati.

« Si ritiene opportuno far presente che la competente Commissione della Camera dei deputati, su proposta dell'onorevole Carlo Russo, ha ritenuto di apportare al disegno di legge proposto dal Governo un emendamento con il quale avrebbe elevato dal 2 al sei per cento il contributo a carico delle compagnie di assicurazione (articolo 3). La proposta di elevare la misura di detto contributo era stata presa in

esame durante l'elaborazione del provvedimento, ed il Ministero dell'interno, in seguito a varie riunioni nelle quali intervennero anche i dirigenti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, riconobbe la inopportunità di una tale modifica.

« Invero, sembra fuor di dubbio che il progressivo e forte aumento dei premi di assicurazioni verificatosi negli ultimi anni in conseguenza dell'adeguamento dei valori assicurati ha determinato un corrispondente automatico aumento del gettito del contributo in parola, il quale, dall'importo di lire 5.700.000 dell'anno 1938, e salito ad oltre 150 milioni nell'anno 1949 ed avrà un ulteriore e sensibile aumento nel corrente anno 1950. È quindi da escludere che l'aumento dell'aliquota sia necessario per adeguare l'importo del contributo alla nuova situazione monetaria, in quanto tale adeguamento si verifica in modo automatico con l'adeguamento dei premi e delle somme assicurate. D'altra parte, nonostante la disposizione contenuta nel citato articolo 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. che vieta alle imprese di rivalersi del contributo sugli assicurati, non vi è dubbio che il rilevante onere che deriverebbe alle imprese stesse dal proposto aumento dell'aliquota — costituendo un elemento tutt'altro che trascurabile del costo del servizio assicurativo — finirebbe ugualmente per gravare a carico degli assicurati attraverso la modifica delle tariffe dei premi, le quali, come è noto, nelle assicurazioni contro i danni, sono fissate liberamente dalle imprese. L'assicurato, in tal modo, oltre all'onere già imposto alla generalità dei cittadini per i servizi antincendi attraverso i contributi comunali, verrebbe a sopportare, proprio per effetto del suo atto di previdenza compiuto assicurandosi contro i danni dell'incendio, un ulteriore sensibile onere, che appare in contrasto con i più elementari principi di giustizia tributaria.

« Pare che la 1ª Commissione di questo onorevole Consesso nella riunione del 27 luglio corrente anno, malgrado il parere contrario del relatore onorevole Sacco, abbia in linea di massima espresso l'avviso che l'emendamento apportato al disegno di legge della Camera dei deputati vada mantenuto. Ritenu- to che il contributo in parola concerne l'aspetto

finanziario del provvedimento, sembra opportuno sottoporre le suesposte considerazioni a codesta onorevole Commissione, al fine di consentire un approfondito esame della questione, che rientra nella sfera della sua specifica competenza.

« Sembra altresì opportuno che il disegno di legge sia sottoposto all'esame anche della 9ª Commissione, che potrà esprimere il suo parere sulla capacità delle imprese di assicurazione a sopportare il maggiore onere che deriverebbe alle stesse dall'applicazione della maggiorazione del contributo ». In tale lettera non si fa cenno ad una relazione della 5ª Commissione; d'altronde, alla Presidenza della 1ª Commissione non è pervenuta alcuna relazione in proposito della Commissione di finanza.

SACCO, *relatore*. Propongo allora di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge al fine di conoscere in merito il parere della Commissione finanze e tesoro.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: « Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia » (Numero 1252) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Per renderci conto della portata e dello scopo di questo disegno di legge occorre tener presenti gli articoli 312 e 314 della legge comunale e provinciale. L'articolo 312 stabilisce che « le spese facoltative dei Comuni e delle provincie devono avere per oggetto servizi e uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa »; mentre l'articolo 314, in una lunga elencazione, stabilisce quali siano praticamente questi servizi di utilità pubblica e parla di servizi riflettenti la sanità e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici.

Nello stesso articolo viene demandato per i bilanci deficitari, cioè per quei Comuni che superano i limiti normali delle sovraimposte e il secondo o terzo limite, un esame di merito da parte del Ministero per l'ammissione o meno di queste spese iscritte o da iscrivere (spese facoltative). Quindi, entra un criterio di necessità concreta di queste spese per poterle ammettere o meno. Sono due concetti distinti, uno, nell'articolo 312, che fissa il criterio della pubblica utilità, l'altro, nel 314, che fissa il criterio della necessità in concreto di questa pubblica utilità. Definire quindi di nuovo in pubblica utilità una data spesa non serve a farla ritenere senz'altro necessaria.

Fatta questa premessa, a chiunque legga il disegno di legge nel testo in cui ci viene dalla Camera, appar chiaro che questo scopo non viene raggiunto. Esso infatti così si esprime: « le spese per l'assistenza all'infanzia bisognosa sono di pubblica utilità e possono essere iscritte in bilancio dai Comuni anche al di fuori dei limiti dell'articolo precedente, a condizione che, trattandosi di Comuni, che eccedono i limiti normali delle sovraimposte, le spese medesime non superino il 5 per cento delle entrate effettive ordinarie ».

Poi, vi è una aggiunta in cui viene data una destinazione specifica e tassativa a queste spese, una volta che siano state ammesse. A me pare quindi che il disegno di legge, nella forma in cui viene proposto, non raggiunga gli scopi che si proponeva. Abbiamo un concetto di necessità relativa sancita dai commi 1 e 2 dell'articolo 314, che fa approvare o meno la spesa da parte del Ministero, la quale spesa, per il comma quarto dello stesso articolo, deve mantenersi nei limiti minimi indispensabili. Questo concetto dei limiti minimi indispensabili viene ribadito dalla legge comunale e provinciale nel penultimo comma dell'articolo 314, quando, nel fare il calcolo di queste percentuali (nel caso in cui queste debbano essere calcolate) « non si tiene conto, per i Comuni e le Province, delle eccedenze di sovraimposte in confronto al secondo limite, nè delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite ». Quindi si viene a restringere perfino la base di questa percentuale e ciò per contenerla nei limiti più restrittivi possibili. Di più la legge in discussione prevede, solo per

i Comuni che eccedono i limiti normali delle sovraimposte, la facoltà di iscrivere un ulteriore 5 per cento, di modo che il 10 per cento ad essi già consentito dall'articolo 314 per le spese facoltative potrebbe arrivare al 15 per cento, mentre tale facoltà verrebbe esclusa per i Comuni che eccedono il secondo limite e per i quali l'articolo 314 stabilisce la percentuale del 5 per cento. Quindi anche sotto questo profilo il disegno di legge così come è congegnato non raggiunge lo scopo.

Infine, per il secondo comma dell'articolo 314 si dà facoltà ai Comuni di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per la istruzione, e con l'ultimo comma sempre dello articolo 314 si stabilisce che « quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità e la incolumità pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del 5 per cento dell'importo di esse (nuove spese facoltative) il fondo destinato alla refezione scolastica ovvero al patronato scolastico ». Faccio notare che con l'aggiunta nel disegno di legge in discussione del secondo comma, che non era nel testo originario, in cui si prescrive « tali spese vanno erogate in misura non inferiore del 40 per cento mediante contributo al patronato scolastico locale e, per la restante: cinque sestimi agli enti comunali di assistenza ed un sesto al comitato locale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia », si vanno a destinare fondi ad Opere per le quali lo Stato è già massimamente e direttamente impegnato: cioè l'Opera nazionale maternità ed infanzia e gli enti comunali di assistenza.

Quindi, in definitiva, constato che questo disegno di legge, così come ci viene presentato, non raggiunge gli scopi che vorrebbe raggiungere. Allora, avrei pensato di congegnarlo diversamente: cioè aggiungerei, tra il quinto e il sesto comma dell'articolo 314 della legge comunale e provinciale, un comma che dia facoltà ai Comuni, i cui bilanci eccedono i limiti consentiti delle sovraimposte, di iscrivere un'ulteriore percentuale del 5 per cento delle entrate sempre che questa sia destinata per assistenza all'infanzia bisognosa, alimentare, sanitaria e scolastica.

Per la specifica destinazione poi di tali somme a questa o quella forma d'assistenza all'infanzia non darei norme tassative, come è disposto adesso nel secondo comma del disegno di legge approvato dalla Camera; ma mi atterrei ad una esemplificazione o a un'elencazione più ampia di quella prevista in detto secondo comma.

Su questi concetti, che ho esposto, vorrei sentire il parere degli altri colleghi per poter preparare una relazione con la proposta *ad hoc*.

BISORI. Approvo la proposta dell'onorevole relatore.

TERRACINI. Vorrei avere la possibilità di avere il testo dell'emendamento proposto dal relatore per poterlo studiare e discutere.

PRESIDENTE. In tal caso bisognerebbe rinviare la discussione del disegno di legge.

TERRACINI. Onorevole Presidente, è questa la presentazione di un provvedimento di legge del tutto nuovo. Ora con la nuova formulazione si risponde proprio a quegli scopi che si erano proposti i presentatori di questo disegno di legge o viceversa? Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è già stato discusso, modificato ed approvato dalla 1ª Commissione della Camera, quindi trasmesso al Senato. Ora noi praticamente di tutto ciò che è stato discusso con conoscenza di merito dai nostri colleghi del primo ramo del Parlamento, non conosciamo nulla. È un problema difficile ed io non mi sento di decidere senz'altro. Quindi, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge per dar modo al relatore di stendere la sua relazione con l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, così rimane stabilito. Resta quindi incaricato il relatore di stendere per iscritto, per la prossima seduta, la relazione e l'emendamento proposto.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ai ruoli organici del personale di gruppo C e subalterno dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza » (N. 608).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai ruoli organici del personale di gruppo C e

subalterno dall'amministrazione della Pubblica Sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baracco.

BARACCO, *relatore*. Il personale della amministrazione della Pubblica Sicurezza è suddiviso in tre gruppi, gruppo A comprendente gli ufficiali di Pubblica Sicurezza, gruppo C comprendente gli impiegati di polizia e gruppo C comprendente gli impiegati di ordine ed infine annovera una quarta categoria qualificata come personale subalterno. Il disegno di legge in oggetto non contiene modifiche al gruppo A ma propone variazioni ai ruoli organici del personale dei gruppi C ed alla categoria del personale subalterno. Il personale del gruppo C, come sopra si è detto, è suddiviso in due ruoli: quello degli impiegati di polizia e quello degli impiegati d'ordine. Il compito del primo ruolo (come risulta dal regio decreto 5 aprile 1925, n. 411, che lo ha istituito) è quello di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa; compito del personale del secondo gruppo C è quello di attendere ai servizi di archivio; infine il personale subalterno disimpegna le mansioni proprie degli uscieri.

Il ruolo « impiegati di polizia » comprende complessivamente 542 elementi così suddivisi:

IX. Impiegati di polizia di 1ª classe	82
X. Impiegati di polizia di 2ª classe	285
XI. Impiegati di polizia di 3ª classe	175
	—
Totale . . .	542
	==

Il ruolo « impiegati d'ordine » conta complessivamente il numero di 1352 elementi, così suddivisi:

IX. Archivisti capo di pubblica sicurezza	73
X. Primi archivisti di pubblica sicurezza	219
XI. Archivisti di pubblica sicurezza	390
XII. Applicati di pubblica sicurezza	600
XIII. Alunni d'ordine di pubblica sicurezza	120
	—
Totale . . .	1.352
	==

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

49ª RIUNIONE (12 ottobre 1950)

Infine il personale subalterno è composto di n. 542 unità.

Col disegno sottoposto al nostro esame si propone l'aumento di personale nel gruppo C sia nella categoria impiegati di polizia sia in

quella di « impiegati d'ordine di pubblica sicurezza » nella misura sotto indicata e di più si propongono miglioramenti di carriera con più razionale ordinamento nei vari gradi.

PROPOSTE DI AUMENTO

GRUPPO C. — *Impiegati di polizia.*

Situazione attuale	Proposte d'aumento		
IX. Impiegati di polizia di 1ª classe	82	95 (1) +	13
X. Impiegati di polizia di 2ª classe	285	290 +	5
XI. Impiegati di polizia di 3ª classe	175	175 -	—
	542	560 +	18

(1) Oltre 12 posti in soprannumero da riassorbirsi con un terzo delle vacanze che nel grado si verificheranno a partire dal 1º gennaio 1951.

GRUPPO C. — *Impiegati d'ordine di Pubblica Sicurezza.*

Posizione attuale	Aumenti proposti		
IX. Archivisti capo di pubblica sicurezza	73	90 (1) +	17
X. Primi archivisti di pubblica sicurezza	219	230 +	11
XI. Archivisti di pubblica sicurezza	340	350 +	10
XII. Applicati di pubblica sicurezza	600	610 +	10
XIII. Alunni d'ordine di pubblica sicurezza	1.120	130 +	10
	1.352	1.410 +	58

(1) Oltre 10 posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1º gennaio 1951.

Per quanto riflette l'ultima categoria e cioè il personale subalterno si propone di mantener fermo il numero complessivo di 542 unità operando la promozione di 90 di essi al grado di usciere capo.

Le ragioni adottate per le progettate modifiche appaiono più che convincenti. Invero è pacifico che i servizi di sicurezza pubblica hanno subito in questi ultimi anni un incremento più che notevole: di qui la necessità di accogliere le numerose e fondate richieste dei Prefetti e dei Questori per un congruo aumento di personale qualificato delle varie categorie dei gruppi C perchè assolvano al compito loro affidato dal decreto istitutivo, che è appunto quello di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa. Oggi per difetto di tale personale qualificato si deve far ricorso ad agenti addetti ai normali servizi di istituto, con pregiudizio del regolare andamento del servizio, a parte il riflesso che tali agenti non hanno normalmente le attitudini per un apporto efficiente, che richiede un certo grado di cultura e di preparazione.

L'aumento quindi di 18 unità di gruppo C « impiegati di polizia » di cui tredici nel grado IX e cinque nel grado X, di cinquantotto per il gruppo impiegati d'ordine dei quali dieciassette per il grado IX, undici per il grado X e dieci per ciascuno dei gradi XI, XII e XIII appare più che legittimo e per nulla eccessivo se si ha riguardo al fatto che in relazione

agli aumenti apportati il personale suddetto, oltre i servizi della direzione generale di Pubblica Sicurezza e delle Questure deve soddisfare l'esigenza di ben 202 Commissariati di Pubblica Sicurezza. Un'altra ragione addotta dal progetto riflette il miglioramento di carriera, in quanto colla progettata variazione dell'attuale composizione numerica delle tabelle organiche viene attuato il miglioramento nelle disponibilità complessive del personale di ciascun ruolo ed una più razionale disposizione dei posti nei vari gradi. Per quanto si riferisce alla proposta di stabilire 90 posti di usciere capo nella categoria del personale subalterno si osserva: il personale subalterno dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza non ha possibilità di alcun miglioramento di carriera essendo attualmente fissata la sola qualifica di usciere di questura. Tale situazione legittima un malcontento da parte del personale interessato; per di più, nelle sedi provinciali si verifica la deficienza di un capo al quale affidare il compito di vigilare e di coordinare il personale subalterno. Si appalesa quindi accoglibile la proposta di istituire 90 posti di usciere capo, riducendo correlativamente di ugual numero quelli di usciere. Per quanto riflette il trattamento economico di detto personale subalterno le tabelle proposte nel disegno di legge in oggetto debbono essere modificate, aggiornandole agli aumenti fissati per il personale dipendente dallo Stato, di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130. Le tabelle stesse quindi devono essere modificate nel modo che segue:

Pubblica sicurezza	Iniziale	Al 1° aumento	2° aumento	3° aumento	4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Usciere capo di Questura .	167.200	171.600	177.100	—	—	4
Usciere di Questura .	146.300	151.800	154.000	158.400	162.800	4

Infine, dato il lungo tempo trascorso dalla preparazione del provvedimento, si rende opportuno che il termine del 1° gennaio 1951 previsto dall'articolo 1 per il riassorbimento dei posti in sottonumero nel grado IX degli impie-

gati di polizia e del grado XI degli archivisti capi di pubblica sicurezza venga prorogato al 1° gennaio 1952. L'onere complessivo conseguente alle proposte modifiche ammonta a lire 33.219.400. In conformità poi al parere espres-

so dalla Commissione finanze e tesoro si ritiene indispensabile emendare l'articolo 3 come segue: « Il maggiore onere di lire 33.219.400 derivante dal provvedimento di variazione di organico del suddetto personale troverà compenso in una diminuzione di pari importo delle assegnazioni stabilite per il capitolo 52 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-1951 ».

Propongo, quindi, l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche e gli emendamenti di cui sopra.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dopo l'ampia e documentata relazione del senatore Baracco, non ho nulla da aggiungere e invito la Commissione ad approvare il

disegno di legge nel testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo disegno di legge.

LOCATELLI. Il gruppo del Partito socialista italiano si astiene dalla votazione di questo disegno di legge.

MENOTTI. Anche il gruppo del Partito comunista italiano si astiene dalla votazione dell'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

I ruoli organici del personale di gruppo « C » dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvati con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, sono sostituiti dai seguenti:

IMPIEGATI DI POLIZIA

Gruppo C

Grado	Numero dei posti
IX. Impiegati di polizia di 1ª classe	95 (1)
X. Impiegati di polizia di 2ª classe	290
XI. Impiegati di polizia di 3ª classe	175
	<hr/>
	560

(1) Oltre 12 posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che, nel grado, si verificheranno a partire dal 1º gennaio 1952.

IMPIEGATI D'ORDINE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gruppo C

Grado	Numero dei posti
IX. Archivisti capo di pubblica sicurezza	90 (1)
X. Primi archivisti di pubblica sicurezza	230
XI. Archivisti di pubblica sicurezza	350
XII. Applicati di pubblica sicurezza	610
XIII. Alunni d'ordine di pubblica sicurezza	130
	<hr/>
	1410

(1) Oltre 10 posti in soprannumero da riassorbire con un terzo delle vacanze che nel grado si verificheranno a partire dal 1º gennaio 1952.

(È approvato).

Art. 2.

Il ruolo organico del personale subalterno di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1231, è sostituito dal seguente:

Usciere capo	N. 90
Usciere	» 452
	—
	542

I posti di usciere capo saranno conferiti per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio d'amministrazione del personale subalterno di pubblica sicurezza, agli uscieri che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Agli uscieri capi ed uscieri di questura è attribuito il trattamento economico di cui alla seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 6 dell'allegato II alla legge 12 aprile 1919, n. 149, per quanto concerne il personale subalterno della pubblica sicurezza.

PUBBLICA SICUREZZA	Stipendi					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	
Usciere capo di questura	167.200	171.600	177.100	—	—	4
Usciere di questura	146.300	151.800	154.000	158.400	162.800	4

(È approvato).

Art. 3.

Il maggiore onere di lire 33.219.400 derivante dal provvedimento di variazione di organico del suddetto personale troverà compenso in una diminuzione di pari importo delle assegnazioni stabilite per il Capitolo 52 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-1951.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa » (N. 1241) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione delle convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa ».

FANTONI. *relatore*. Onorevoli colleghi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ente nazionale stampa associata (A.N.S.A.), il 18 novembre 1948, hanno concluso due convenzioni. Con l'una, l'A.N.S.A. si impegnava:

1) a diramare, a cura dei suoi uffici, ai giornali, alla radio ed alle agenzie di stampa ad essa collegate, i comunicati e le notizie ufficiali dei Ministeri e delle Prefetture, nell'ambito — per queste ultime — delle rispettive Provincie;

2) a far pervenire, con lo stesso mezzo, giornalmente all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministri, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, al Capo del Servizio informazioni nonché alle Prefetture della Repubblica, i propri notiziari nazionali ed esteri.

Con l'altra convenzione, essa si obbligava, mediante due lanci quotidiani di notizie, di far conoscere negli Stati Uniti d'America gli avvenimenti nazionali più importanti ed i problemi politici, economici, finanziari e culturali del nostro Paese, d'accordo con il Servizio di informazioni della Presidenza del Consiglio.

Entrambe le convenzioni contemplano la modalità all'esecuzione e le penalità in caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore.

Tutti e due i servizi hanno avuto un periodo di prova: quello per l'interno, dal gennaio al giugno del 1948; quello per il Nord America,

dal giugno 1946 al giugno del 1948, per cui le due convenzioni, firmate il 18 novembre 1948, sono stipulate a far tempo dal 1° luglio del 1948.

E poichè furono stipulate solo per un anno, la loro efficacia è scaduta col 30 giugno 1949.

Le clausole 7 e 9, rispettivamente, delle due Convenzioni, contemplavano l'approvazione di queste con decreto del Presidente del Consiglio; ma poichè c'era di mezzo l'autorizzazione della spesa, si è predisposto il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che riguarda sia l'approvazione delle Convenzioni che l'autorizzazione alla spesa.

Qual'è il corrispettivo che la Presidenza del Consiglio si è assunta per tali servizi?

Nel periodo di prova, mentre, per quello interno il canone mensile era di lire 1.800.000, per quello degli Stati Uniti era di dollari 1.750.

Nelle Convenzioni in esame se, per il primo fu pattuita una spesa complessiva di 43 milioni, dei quali 16 — sulla base di 4 mensili — per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1948, e 27 — sulla base di mensili lire 3.375.000 — per il periodo dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1949, per il secondo, il canone è stato diminuito a dollari 900 mensili, e, cioè, in cifra arrotondata, a 7 milioni di lire per tutta la durata della Convenzione.

È da osservarsi che l'aumento per il servizio interno è, evidentemente, dipeso, oltre che dalle forti maggiorazioni delle tariffe telefoniche e postali, dalle retribuzioni ai giornalisti e dall'aumento delle spese generali e, se si vuole, anche dal miglioramento dei servizi; la diminuzione del canone per il servizio U.S.A. è dovuta al fatto che l'A.N.S.A. ha potuto realizzare nuove fonti di entrata con gli abbonamenti al bollettino che viene diramato a New York, abbonamenti consentiti dalla Convenzione, attraverso una idonea organizzazione A.N.S.A., con personale competente, bene introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.

Le condizioni, in base alle quali gli accordi furono stipulati, penso abbiano risposto agli interessi della Amministrazione. Comunque, trattasi di convenzioni che hanno già cessato di esistere ed hanno ottenuto il consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Quindi, ne propongo l'approvazione e, conseguentemente, l'approvazione del disegno di legge, con che — beninteso — la somma dei 50 milioni richiesti, per la copertura dei quali provvede l'articolo 2, non debba — per qualsiasi motivo o considerazione — essere superata, dovendosi, con essa, ritenere saldato ogni onere alla Presidenza del Consiglio incombente verso l'A.N.S.A., in dipendenza dei servizi da questa prestati, in conformità alle convenzioni medesime.

MENOTTI. Il gruppo comunista si dichiara favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Sono approvate le allegate Convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) il 18 novembre 1948 e concernenti rispettivamente:

a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del

Governo, nonché la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere;
b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche e finanziarie negli Stati Uniti d'America.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'articolo 1.

Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata un'aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (4° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti le due Convenzioni allegate al disegno di legge:

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA

A.N.S.A.

*(Per il servizio del Nord-America).***CONVENZIONE TRA IL SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA
ASSOCIATA (A. N. S. A.)**

Al fine di far conoscere negli Stati Uniti i più importanti avvenimenti italiani, nonché i problemi attinenti alla nostra vita politica, culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., dopo il periodo di prova effettuato dal giugno 1946 al giugno 1948, tra il Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, d'intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda, 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, salvo disdetta di una delle due parti, da chiedersi mediante preavviso di 15 giorni, si conviene quanto segue:

1° L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30-8,30 di New York; il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma) corrispondente alle 16-17 di New York. La velocità di trasmissione sarà di 25 parole circa al minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2.500 parole.

Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvederà l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'Ufficio A.N.S.A. di New York provvederà la Società Americana « Press Wireless ».

2° I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali più importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

La distribuzione dei notiziari verrà effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovrà essere sempre inferiore a quello che venisse praticato da altre Agenzie straniere.

Alla diffusione del servizio a New York provvederà l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente bene introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana.

3° La Presidenza del Consiglio concorrerà alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento) da pagarsi posticipatamente.

4° Resta inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio, a proprie spese, e potranno altresì provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie, semprechè non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A.

5° L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente per conoscenza al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso e trimestralmente l'elenco degli abbonati al servizio che è oggetto della presente Convenzione, nonché un sintetico rendiconto finanziario della gestione dell'Ufficio di corrispondenza di New York.

6° L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente al Servizio informazioni della Presidenza la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse).

7° Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

8° Per la trasmissione di cui è oggetto la presente Convenzione e da eseguirsi a mezzo di trasmettitori della Compagnia Italcable, l'A.N.S.A. potrà utilizzare la franchigia di un milione di lire annue per la Convenzione in vigore tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la stessa Società Italcable. Il regolamento delle eventuali eccedenze sarà concordato fra il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia A.N.S.A.

9° La presente Convenzione entrerà in vigore dopo la sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948.

Per la Presidenza del Consiglio
Il Capo del Servizio informazioni
F.to NAPOLITANO

Per l'Agenzia A.N.S.A.

Il Direttore generale
F.to AZZARITA

Il Consigliere delegato
F.to RICCARDI.

AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA A.N.S.A.

(Per il servizio interno)

CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - SERVIZIO INFORMAZIONI - E L'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA (A.N.S.A.)

Nella duplice finalità di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici:

- a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo;
- b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero.

Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agencia Nazionale Stampa Associata, «A.N.S.A.», dopo il periodo di prova effettuato dal gennaio al giugno 1948.

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agencia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda, 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie di stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente o attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio.

Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive provincie.

Art. 2.

L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al Capo del Servizio informazioni, nonchè alle Prefetture della Repubblica, e per queste ultime in conformità a quanto stabilisce il successivo articolo.

Art. 3.

Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrisponderà all'A.N.S.A. mensilmente :

nel periodo 1° luglio-31 ottobre 1948, durante il quale i servizi stessi verranno effettuati a tutte le Prefetture della Repubblica, oltre che agli organi centrali citati nell'articolo 2	L. 4.000.000
nel periodo 1° novembre 1948-30 giugno 1949 durante il quale i servizi verranno assicurati oltre che agli organi centrali del Governo a 67 Prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio	3.375.000

Art. 4.

Sono a carico dell' A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuità dei servizi, in esse comprese quelle da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiotelegrafiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.

Art. 5.

Nel caso di inadempienza dell' A. N. S. A., per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata, a titolo di penale, una somma che sarà determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi più gravi si potrà anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.

Art. 6.

Mediante preavviso di quindici giorni ciascun contraente può chiedere la risoluzione dell'impegno.

Art. 7.

Questa Convenzione entrerà in vigore dopo la sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948.

Per la Presidenza del Consiglio

Il Capo del Servizio informazioni

F.to NAPOLITANO.

Per l'Agenzia A.N.S.A.

Il Direttore generale

F.to AZZARITA.

Il Consigliere delegato

F.to RICCARDI.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.